

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — INEOS Köln GmbH / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-572/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione europea — Direttiva 2003/87/CE — Articolo 10 bis — Decisione 2011/278/UE — Norme transitorie ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni — Periodo 2013-2020 — Domanda di assegnazione — Dati errati — Rettifica — Termine di decadenza)

(2018/C 134/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: INEOS Köln GmbH

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

L'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, nonché la decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una disposizione nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che preveda, ai fini del deposito di una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni relativa al periodo 2013-2020, un termine di decadenza, scaduto il quale il richiedente sia privato di ogni possibilità di rettificare o integrare la propria domanda, purché codesto termine non sia tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la presentazione della domanda stessa.

⁽¹⁾ GU C 53 del 20.2.2017.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — Kreuzmayr GmbH / Finanzamt Linz

(Causa C-628/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Cessioni successive relative agli stessi beni — Luogo della seconda cessione — Informazione del primo fornitore — Numero di partita IVA — Diritto a detrazione — Legittimo affidamento del soggetto passivo quanto alla sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione)

(2018/C 134/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrente: Kreuzmayr GmbH

Convenuto: Finanzamt Linz

Dispositivo

- 1) *In circostanze come quelle del procedimento principale, l'articolo 32, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che esso si applica alla seconda di due cessioni successive di un medesimo bene che hanno dato luogo ad un unico trasporto intracomunitario.*
- 2) *Qualora la seconda cessione di una catena di due successive cessioni, comportanti un unico trasporto intracomunitario, costituisca una cessione intracomunitaria, il principio di tutela del legittimo affidamento dev'essere interpretato nel senso che l'acquirente finale, che si è avvalso a torto di un diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto a monte, non può detrarre a titolo di imposta sul valore aggiunto a monte, l'imposta sul valore aggiunto versata al fornitore sulla sola base delle fatture trasmesse dall'operatore intermedio che ha conferito alla sua cessione un'erronea qualificazione.*

⁽¹⁾ GU C 95 del 27.3.2017.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peugeot Deutschland GmbH / Deutsche Umwelthilfe eV

(Causa C-132/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 2010/13/UE — Definizioni — Nozione di «servizio di media audiovisivi» — Sfera di applicazione — Canale video pubblicitario per modelli di autovetture nuove disponibile su YouTube)

(2018/C 134/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Peugeot Deutschland GmbH

Convenuta: Deutsche Umwelthilfe eV

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), dev'essere interpretato nel senso che la definizione di «servizio di media audiovisivo» non comprende né un canale video, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sul quale gli utenti di Internet possano consultare brevi video promozionali per modelli di autovetture nuove, né uno solo di tali video considerato separatamente.

⁽¹⁾ GU C 213 del 3.7.2017.